

Giovedì 12 ottobre 2006

1. approva la proposta della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

P6_TA(2006)0406**Lotta alla cocciniglia di San José (versione codificata) *****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata) (COM(2006)0123 — C6-0136/2006 — 2006/0040(CNS))**

(Procedura di consultazione — Codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0123) ⁽¹⁾,
- visti gli articoli 37 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0136/2006),
- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 — Metodo di lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽²⁾,
- visti gli articoli 80, 51 e 43 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A6-0322/2006);

1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0407**Glucosio e lattosio (versione codificata) *****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (versione codificata) (COM(2006)0116 — C6-0135/2006 — 2006/0038(CNS))**

(Procedura di consultazione — Codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0116) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0135/2006),
- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 — Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Giovedì 12 ottobre 2006

- visti gli articoli 80, 51 e 43 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0320/2006);
1. approva la proposta della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

P6_TA(2006)0408

Modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica degli articoli 3 e 4 del regolamento del Parlamento (2005/2036(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione del 14 dicembre 2004 sulla verifica dei poteri ⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 6,
 - vista la lettera del suo Segretario generale in data 15 febbraio 2005,
 - visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0274/2006);
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, a norma dell'articolo 202, paragrafo 3 del suo regolamento;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTI

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

-1. A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall'apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il Presidente attira al contempo l'attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

(L'attuale articolo 3, paragrafo 6 è soppresso.)

⁽¹⁾ GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51.